

	CONTRATTO	
	tra	
	il MINISTERO DELLA CULTURA – VITTORIANO E PALAZZO	
	VENEZIA in seguito, anche per brevità, “L’Istituto”, con sede in Roma,	
	Piazza San Marco, n. 49, codice fiscale 96477020588, per il quale	
	interviene la dott.ssa Edith Gabrielli, nata a Roma il 27.02.1970, nella	
	sua qualità di Direttrice Generale, domiciliata per la carica presso la	
	sede ministeriale, da un lato,	
	e	
	la Soc. ALES - ARTE LAVORO E SERVIZI S.p.A. in seguito	
	denominata anche per brevità "Ales", con sede in Roma, Via Nazionale	
	n. 243, capitale sociale Euro 13.616.000,00, interamente versato,	
	Partita I.V.A. 05656701009, numero di iscrizione nel Registro delle	
	Imprese di Roma RM62576/1999, società soggetta al controllo e	
	coordinamento del Ministero della Cultura, in persona del dott. Mario De	
	Simoni, nato a Roma il 22/08/1955, in qualità di Presidente e	
	Amministratore Delegato, domiciliato per la carica presso la sede della	
	medesima "Ales";	
	VISTO il D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni,	
	recante “Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali”;	
	VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni,	
	recante <i>“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze</i>	
	<i>delle amministrazioni pubbliche”;</i>	
	VISTO il Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del	

	Turismo del 23 dicembre 2014, recante “ <i>Organizzazione e funzionamento dei musei statali</i> ”;	
	VISTO il D.L. 12 luglio 2018 n. 86, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante “ <i>Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità</i> ”, e, in particolare, l’articolo 1, nonché l’articolo 4-bis;	
	VISTO il D.L. 21 settembre 2019 n. 104 recante “ <i>Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni</i> ” pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.222 del 21 settembre 2019, convertito in legge, con modificazioni, dalla L.18 novembre 2019, n. 132;	
	VISTO il D.L. 1° marzo 2021, n. 22, convertito dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “ <i>Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri</i> ” il quale, all’art. 6, comma 1, prevede la ridenominazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il	

	turismo come “Ministero della cultura”;	
	VISTO il D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123 recante “ <i>Regolamento</i>	
	<i>concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero</i>	
	<i>della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e</i>	
	<i>dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”;</i>	
	VISTO il decreto del Ministero della Cultura 28 luglio 2022 n. 306,	
	concernente la direttiva generale per l'azione amministrativa e la	
	gestione anno 2022;	
	VISTO il D.P.C.M. 2 novembre 2020, registrato alla Corte dei Conti in	
	data 1° febbraio 2021 al n. 174, che attribuisce alla dott.ssa Edith	
	Gabrielli l'incarico di Direttrice Generale del Vittoriano e Palazzo	
	Venezia;	
	VISTO l'art. 26 della L.18 giugno 2009, n. 69, recante “ <i>Disposizioni per</i>	
	<i>lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in</i>	
	<i>materia di processo civile</i> ”, il quale prevede che, al fine di garantire la	
	continuità occupazionale del personale impiegato in Ales S.p.A., la	
	partecipazione azionaria precedentemente detenuta da Italia Lavoro	
	S.p.A. in Ales S.p.A. medesima è stata trasferita al Ministero dei Beni e	
	delle attività Culturali;	
	VISTO lo Statuto di Ales, ed in particolare l'articolo 3 che prevede, tra	
	l'altro, che la Società Ales “ <i>svolge, prevalentemente per il MiBACT e</i>	
	<i>secondo le direttive e gli indirizzi vincolanti forniti dallo stesso, l'esercizio</i>	
	<i>di attività e la realizzazione di iniziative volte alla gestione,</i>	
	<i>valorizzazione e tutela dei beni culturali in ambito nazionale ed</i>	

	<i>internazionale (...) a titolo indicativo e non esaustivo, e sempre nel</i>	
	<i>perseguimento delle finalità istituzionali del MiBACT, le seguenti attività:</i>	
	<i>(...) servizi generali amministrativi, di informatizzazione gestionale, di</i>	
	<i>assistenza e sviluppo informatico etc. e servizi tecnici di supporto alle</i>	
	<i>attività del MiBACT e sue strutture periferiche, richiesti o contemplati da</i>	
	<i>convenzioni o da specifiche direttive del MiBACT”;</i>	
	CONSIDERATO che il Ministero della Cultura, giusta previsione	
	contenuta nello Statuto di Ales all’art. 19, esercita, nei confronti della	
	stessa Ales “ <i>un’attività di controllo analogo a quello esercitato sui propri</i>	
	<i>servizi direttamente svolti”;</i>	
	VISTO l’art. 12 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del	
	Consiglio del 26 febbraio 2014 e l’art. 7, commi 1 e 2, del D.Lgs. 31	
	marzo 2023, n. 36, concernenti i requisiti per la sussistenza della	
	“relazione <i>in house</i> ”;	
	VISTO l’articolo 12, paragrafi 1, 2 e 3 Direttiva 2014/24/UE, laddove	
	individua i requisiti per l’affidamento <i>in house</i> , specificando che: a)	
	l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore deve esercitare	
	sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello	
	esercitato sui propri servizi; b) oltre l’80 per cento delle attività della	
	persona giuridica controllata deve essere effettuata nello svolgimento	
	dei compiti ad essa affidati dall’amministrazione aggiudicatrice	
	controllante o da altre persone giuridiche controllate	
	dall’amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui	
	trattasi; c) nella persona giuridica controllata non deve esservi alcuna	

	partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di	
	partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o	
	potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei	
	trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona	
	giuridica controllata;	
	VISTO l'articolo 16 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e successive	
	modificazioni recante " <i>Testo unico in materia di società a partecipazione</i>	
	<i>pubblica</i> ";	
	VISTO l'articolo 23, comma 5, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, laddove	
	dispone che gli obblighi informativi cui sono tenuti le stazioni appaltanti	
	e gli enti concedenti verso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici	
	riguardano anche gli affidamenti diretti a società in house di cui	
	all'articolo 7, comma 2;	
	VISTO il provvedimento di cui all'articolo 27, comma 2, del D.Lgs.	
	36/2023 nella parte in cui prevede che ai fini dell'affidamento <i>in house</i>	
	di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in	
	regime di concorrenza, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti	
	" <i>adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui</i>	
	<i>danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e</i>	
	<i>della congruità economica della prestazione, anche in relazione al</i>	
	<i>perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza,</i>	
	<i>economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e</i>	
	<i>razionale impiego di risorse pubbliche</i> ";	
	VISTO l'art. 1-ter, comma 1, recante " <i>Misure per il servizio pubblico</i>	

	essenziale di tutela, valorizzazione e fruizione degli istituti e luoghi della	
	cultura” del D.L. 21 settembre 2019, n. 104, come modificato dall'art. 1,	
	comma 930, lett. a), b) e c), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nella	
	parte in cui dispone che non trova applicazione il comma 2 dell'articolo	
	192 del D.Lgs. 50/2016 (deroga da intendersi ora riferita all'art. 7,	
	comma 2 del D.Lgs. 36/2023), laddove il Ministero della Cultura, una	
	volta verificata l'impossibilità di utilizzare il proprio personale	
	dipendente, si avvalga della società Ales S.p.A. per lo svolgimento delle	
	attività di accoglienza e vigilanza nei musei, nei parchi archeologici	
	statali nonché negli altri istituti e luoghi della cultura e delle attività di	
	supporto tecnico, amministrativo e contabile, nelle more	
	dell'espletamento delle procedure concorsuali autorizzate ai sensi del	
	decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2019,	
	pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 29 agosto 2019, e,	
	comunque, fino al 31 dicembre 2025 e delle ulteriori procedure	
	necessarie a soddisfare il fabbisogno di personale del Ministero da	
	impiegare in tali attività;	
	CONSIDERATO che Ales S.p.A., in ragione della citata normativa e	
	previsione statutaria, è configurata come società strumentale, <i>in house</i> ,	
	del Ministero della Cultura;	
	CONSIDERATO che i servizi richiesti alla società Ales S.p.A.	
	comprendono attività di supporto tecnico, amministrativo e contabile;	
	VISTO il contratto stipulato in data 14 dicembre 2021 tra il Vittoriano e	
	Palazzo Venezia e la Ales S.p.A. avente ad oggetto “ <i>Servizi di supporto</i>	

	<p><i>finalizzati alla realizzazione di un progetto per il rafforzamento della capacità amministrativa e gestionale della Biblioteca di Archeologia e Storia dell'Arte</i>", la cui naturale scadenza, per effetto delle economie maturate a seguito delle mancate assunzioni, è stata protratta al 4 ottobre 2023 e le cui prestazioni eseguite sono state valutate, ad oggi, positivamente dalla Committenza;</p>	
	<p>VALUTATA l'opportunità per Vittoriano e Palazzo Venezia di continuare a disporre dei servizi erogati da Ales per il periodo dal 5 ottobre 2023 al 29 febbraio 2024, finalizzati alla realizzazione del progetto per il rafforzamento della capacità amministrativa e gestionale della Biblioteca di Archeologia e Storia dell'Arte ed evitarne la discontinuità;</p>	
	<p>VISTA la circolare del Segretariato Generale n. 44 del 30 Settembre 2022, recante "<i>Stipula contratti con Ales S.p.A – Indicazioni operative</i>", ai sensi della quale, al fine di procedere all'affidamento dei servizi di supporto in regime di <i>in house providing</i> a favore della Ales S.p.A., è stata posta in essere l'attività di verifica prescritta dall'art. 1-ter del D.L. 21.9.2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 18.11.2019 n. 132, accertando l'impossibilità di utilizzare il personale dipendente del Ministero della Cultura per lo svolgimento dei servizi di cui trattasi;</p>	
	<p>VISTA la circolare del Segretariato Generale n. 11 del 31 marzo 2023, recante "<i>Stipula contratti con Ales S.p.A – Integrazione circolare n. 44 del 30 settembre 2022</i>", ai sensi della quale l'attività di verifica richiamata nell'art. 1-ter del D.L. 21.9.2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 18.11.2019 n. 132, dovrà esser posta in essere</p>	

	dai singoli Centri di Responsabilità amministrativa, attraverso la	
	pubblicazione, sul portale istituzionale RPV, di appositi interpelli rivolti a	
	tutto il personale assegnato allo specifico CDR ed alla eventuale	
	periferia afferente;	
	VISTA la circolare di interpello n. 68 del 9 luglio 2023 pubblicata dalla	
	Direzione Generale Musei volta a verificare la disponibilità del personale	
	interno al Ministero, idoneo a prestare servizio presso la Biblioteca di	
	Archeologia e Storia dell'Arte;	
	VISTO l'esito del procedimento di verifica di disponibilità del personale	
	in servizio presso la Biblioteca di Archeologia e Storia dell'Arte da	
	impiegare nelle attività relative ai servizi in argomento, di cui alla nota	
	recante il prot. n. 14708 del 20 luglio 2023 della Direzione Generale	
	Musei;	
	VISTA la decisione a contrarre prot. n. 231 del 4 agosto 2023 a firma	
	della Direttrice Generale del Vittoriano e Palazzo Venezia;	
	VISTA la richiesta preliminare di offerta a firma Direttrice Generale del	
	Vittoriano e Palazzo Venezia, alla Ales S.p.A., recante il prot. n. 1466	
	del 4 agosto 2023, con riferimento ai "Servizi di supporto finalizzati alla	
	realizzazione di un progetto per il rafforzamento della capacità	
	amministrativa e gestionale della Biblioteca di Archeologia e Storia	
	dell'Arte";	
	VISTA la nota di Ales S.p.A. recante il prot. n. 8502 dell'11 agosto 2023,	
	contenente la quantificazione dell'offerta per i servizi richiesti per un	
	importo complessivo pari ad Euro 105.917,43 oltre IVA di legge per	

	l'intero periodo di riferimento, corredata dall'attestazione della propria	
	capacità tecnica, organizzativa e professionale, con particolare	
	riferimento alla pregressa esperienza nei servizi richiesti, così come	
	richiamato dall'art. 2 dell'Atto di indirizzo di cui al decreto del Direttore	
	generale per il Bilancio del 24 gennaio 2017, concernente i " <i>Parametri</i>	
	<i>di congruità economica dei servizi svolti presso il MiBACT, nei confronti</i>	
	<i>di Ales S.p.A.</i> ";	
	CONSIDERATO che l'utilizzo di Ales in luogo dell'affidamento a privati	
	contraenti a mezzo di procedure di gara, già verificato nell'ambito del	
	settore in questione, consente al Vittoriano e Palazzo Venezia	
	un'economia di spesa e implementa l'efficacia generale e il buon	
	andamento dell'azione amministrativa;	
	VISTA la nota recante il prot. n. 1512 del 29 agosto 2023, con cui la	
	Direttrice Generale del Vittoriano e Palazzo Venezia ha accettato	
	l'offerta proposta dalla Ales S.p.A., comunicando la propria volontà di	
	affidare alla stessa Ales i servizi come indicati nella suddetta recante il	
	prot. n. 8502 dell'11 agosto 2023;	
	VISTA la nota recante il prot. 18132 del 3 ottobre 2023 della Direzione	
	Generale Bilancio che trasmette il parere del "Comitato per l'esercizio	
	sul controllo analogo sulla Ales S.p.A." che autorizza alla stipula del	
	presente contratto;	
	CALCOLATA la disponibilità delle risorse economiche del Vittoriano e	
	Palazzo Venezia a valere sul capitolo " <i>113200 - 1.03.02.13.999 – Altri</i>	
	<i>servizi ausiliari n.a.c.</i> " del bilancio di previsione 2023 del Vittoriano e	

	Palazzo Venezia;	
	ATTESO che, per tutte le ragioni anzi espresse si ritiene di dover	
	procedere alla sottoscrizione del presente contratto;	
	tutto ciò visto, premesso, rilevato e considerato, tra le Parti si	
	conviene quanto segue:	
	Articolo 1. Premesse.	
	Le premesse e i documenti richiamati in tutto il presente contratto ne	
	costituiscono parte integrante e sostanziale, anche se non	
	materialmente allegati.	
	Articolo 2. Oggetto del contratto.	
	2.1. L'Istituto affida ad Ales, che accetta, lo svolgimento delle attività di	
	cui al documento tecnico-descrittivo denominato "Disciplinare Tecnico" -	
	("Allegato A").	
	2.2. In particolare, l'Istituto affida ad Ales, che accetta, un contratto per	
	<i>"Servizi di supporto finalizzati alla realizzazione di progetti per il</i>	
	<i>rafforzamento della capacità amministrativa e gestionale degli uffici e di</i>	
	<i>supporto per le attività di tutela e conservazione dei beni per la Biblioteca</i>	
	<i>di Archeologia e Storia dell'Arte";</i>	
	2.3. Ales sarà, comunque, tenuta, nell'ambito delle attività descritte nel	
	richiamato documento tecnico-descrittivo ad eseguire le variazioni nelle	
	prestazioni richieste dall'Istituto alle medesime condizioni stabilite nel	
	presente contratto, senza alcun compenso o indennità aggiuntiva, purché	
	le stesse non comportino un aumento delle prestazioni in misura	
	superiore ad un quinto dell'importo del corrispettivo del contratto indicato	

	nell'art. 8 che segue.	
	2.4. Le prestazioni dovute da Ales dovranno essere eseguite con gli	
	strumenti e secondo le modalità già indicati nell'offerta tecnica presentata	
	e menzionata nel punto delle premesse, nonché rispettando le modalità	
	indicate nel richiamato allegato (Disciplinare Tecnico – “Allegato A”).	
	2.5. Ales, nello svolgimento del servizio ad essa affidato dovrà coordinarsi	
	con le strutture dell'Istituto competenti, sotto le cui direttive dovranno	
	essere rese le prestazioni convenute.	
	Articolo 3. Modalità di svolgimento delle prestazioni.	
	3.1 Le attività relative ai servizi previsti dovranno essere svolte come	
	descritto ai paragrafi da 5 a 9 del Disciplinare Tecnico (“Allegato A”).	
	3.2 In ragione del ruolo di società <i>in house</i> del Ministero della Cultura,	
	Ales prende atto ed accetta che l'Istituto si riservi la facoltà, in qualsiasi	
	momento, di rimodulare le modalità di svolgimento delle prestazioni di	
	cui all'articolo 2 al fine di ottimizzare, con la fattiva partecipazione della	
	stessa Società, le risorse disponibili coerentemente con gli obiettivi	
	prefissati.	
	Articolo 4. Durata. Esclusione del tacito rinnovo.	
	4.1 Le attività indicate nell'art. 2, avranno durata dal 5 ottobre 2023 al	
	29 febbraio 2024.	
	4.2 Il contratto non potrà essere in ogni caso rinnovato tacitamente.	
	4.3 L'Istituto si riserva la facoltà, in presenza della necessaria dotazione	
	finanziaria, di rinnovare il contratto.	
	Articolo 5. Responsabilità verso i Terzi.	

	<p>5.1 L'Istituto non assumerà alcuna responsabilità nei confronti di terzi per impegni assunti verso questi ultimi da Ales in relazione allo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto.</p>	
	<p>5.2 Ales si obbliga, in via incondizionata e irrevocabile, a sollevare e tenere indenne l'Istituto da ogni e qualsiasi responsabilità e/o onere derivante dallo svolgimento da parte di terzi delle attività oggetto del presente contratto.</p>	
	<p>Articolo 6. Obblighi e adempimenti.</p>	
	<p>6.1 Ales si obbliga a svolgere le attività e ad eseguire i servizi oggetto del presente contratto, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia e buon andamento e secondo le indicazioni che le saranno fornite di volta in volta dall'Istituto.</p>	
	<p>6.2 Ales si obbliga a fornire tutti i dati, tutte le informazioni e tutti i documenti che l'Istituto riterrà di acquisire, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3 dello Statuto.</p>	
	<p>6.3 Ales si obbliga, altresì, a trasmettere all'Istituto un elenco nominativo del Personale preposto allo svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto da aggiornare ogni qualvolta si verificano sostituzioni durature e/o permanenti del personale addetto;</p>	
	<p>6.4 Ales si obbliga ad assicurare: a) la qualità delle prestazioni fornite; b) lo specifico "know-how" acquisito nel settore dei beni culturali; c) un'adeguata formazione del Personale impiegato nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto.</p>	
	<p>6.5 Ales si obbliga ad erogare i servizi e a svolgere le attività nel rispetto</p>	

	dei principi di uguaglianza e di imparzialità verso gli utenti, di continuità e di regolarità nell'esecuzione dei servizi.	
	6.6 Ales si obbliga, altresì, a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione del contratto che dovessero essere impartite dall'Istituto, nonché a dare immediata comunicazione all'Istituto di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto stesso.	
	6.7 Ales si obbliga, inoltre, ad applicare nei confronti di tutto il personale assunto in virtù del presente contratto condizioni economiche e normative non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di lavoro della categoria, nonché ad osservare e a far osservare tutte le disposizioni vigenti e quelle che potranno intervenire nel corso dell'appalto in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, di collocamento e di assunzione obbligatoria del Personale.	
	6.8 Rimarranno in ogni caso a carico dell'Impresa i seguenti oneri ed obblighi relativi:	
	- alla fornitura di idonea documentazione, se necessario anche fotografica, che riassume le varie fasi di lavoro svolte;	
	- alla cura della corretta esecuzione dei servizi e di ogni altra attività connessa alle prestazioni dell'appalto, con pronto adeguamento ad ogni disposizione impartita dall'Istituto;	
	- alla responsabilità diretta dell'operato di tutti i dipendenti o collaboratori nei confronti sia dell'Istituto, sia dei terzi;	
	- all'osservanza e all'obbligo di far osservare tutte le disposizioni vigenti e quelle che potranno intervenire nel corso dell'appalto in materia di	

	assicurazioni sociali e previdenziali, di collocamento e di assunzione	
	obbligatoria del personale;	
	- alla cura della preparazione del personale mediante corsi periodici di	
	formazione per la conduzione e la gestione del servizio, con particolare	
	attenzione alla sicurezza;	
	- al costante aggiornamento dei propri operatori sulle normative in vigore	
	relativamente alle prestazioni e all'esecuzione di opere oggetto del	
	presente contratto e alla trasmissione della relativa documentazione	
	all'Istituto;	
	- alla dotazione in favore dei propri dipendenti o collaboratori dei	
	dispositivi di protezione individuali previsti dalla normativa vigente in	
	relazione all'attività svolta;	
	- all'esecuzione del servizio nel rispetto del presente contratto	
	concordando preventivamente eventuali modifiche all'ordine degli	
	interventi direttamente con l'Istituto o con i suoi Uffici competenti per	
	ciascuna area;	
	6.9 La Ales dovrà, infine, eseguire le prestazioni contrattualmente dovute	
	nella piena e totale osservanza dei regolamenti, delle normative e delle	
	leggi nazionali e regionali vigenti in materia di:	
	- gestione dei servizi affidati;	
	- sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;	
	- assunzioni obbligatorie e patti sindacali.	
	Articolo 7. Comunicazioni dell'Istituto.	
	7.1 Qualsiasi richiesta di modifica degli orari, delle modalità o del tipo	

	dei servizi oggetto del presente contratto, sarà comunicata dal responsabile del contratto dell'Istituto al responsabile del contratto di Ales. Tale comunicazione sarà inviata dall'Istituto ad Ales con almeno 3 (tre) giorni di anticipo e a tale comunicazione Ales dovrà dare tempestivo riscontro.	
	7.2 L'Istituto si impegna a fornire la propria assistenza e collaborazione al Personale di Ales nell'espletamento dei servizi affidati e a mettere a disposizione di Ales e del Personale di quest'ultima locali idonei e tutte le informazioni necessarie al fine di prevenire i rischi presenti sui luoghi di lavoro e gli eventuali rischi di interferenze in base a quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante <i>“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”</i> e successive modificazioni.	
	Articolo 8. Corrispettivo.	
	8.1 Il corrispettivo complessivo spettante ad Ales per l'esecuzione dei servizi è pattuito in € 105.917,43 (Euro centocinquemilannovecentodiciassette/43) oltre IVA di legge per l'intero periodo di riferimento.	
	8.2 Ales dichiara di accettare l'importo complessivo sopraindicato, avendo completa e approfondita conoscenza delle quantità, delle modalità e del tipo di lavoro da svolgere e, conseguentemente, dichiara di rinunciare a qualsivoglia pretesa di carattere economico che dovesse derivare da una sua eventuale errata valutazione di tutti i fattori e gli elementi necessari per dare esecuzione esatta e puntuale a tutte le	

	obbligazioni assunte con il presente contratto.	
	8.3 Le attività contrattuali risultano nel piano delle azioni di cui al	
	documento tecnico-descrittivo “Disciplinare Tecnico” (Allegato “A”) e per	
	le attività eventualmente non erogate Ales procederà ad uno storno dei	
	corrispettivi da quantificarsi sulla base dei minori costi sostenuti, che	
	andranno calcolati sulla base del dettaglio dei costi contenuti nell’offerta	
	inviata.	
	8.4 Oneri per la sicurezza.	
	L’Istituto ha redatto il Documento di Valutazione dei Rischi da interfe-	
	renza per le sedi di diretta competenza e l’eventuale Documento Unico	
	di Valutazione dei Rischi da interferenza preliminari per ogni restante	
	sede recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard che	
	potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. Il	
	soggetto presso la cui sede si svolgerà il servizio si impegna a far	
	pervenire ad ALES l’integrazione al Documento con i relativi rischi da	
	interferenza specifici prima dell’esecuzione del contratto.	
	L’Istituto dichiara che in fase preliminare d’appalto gli oneri della sicurezza	
	sono da intendersi pari ad Euro 0 in quanto non si configurano	
	interferenze a fronte delle quali occorra porre in essere ulteriori misure di	
	prevenzione e protezione rispetto a quelle adottate.	
	Articolo 9. Modalità di pagamento e fatturazione.	
	9.1 Nei limiti dell’importo indicato nel precedente art. 8, alla condizione	
	che il Ministero della Cultura abbia accreditato al Vittoriano e Palazzo	
	Venezia le necessarie risorse finanziarie, il pagamento del corrispettivo	

	avverrà mensilmente entro trenta giorni dalla data di presentazione da	
	parte di Ales all'Istituto delle relative fatture, le quali dovranno essere	
	inviare da Ales all'Istituto dopo che Ales abbia acquisito da parte dello	
	stesso il documento attestante l'esecuzione del servizio come previsto	
	al paragrafo 8 del Disciplinare Tecnico – Allegato "A".	
	9.2 La fatturazione del servizio sarà effettuata dalla Ales in forma	
	elettronica specificando il codice univoco SY6NCD , con l'avvertenza	
	che detta fatturazione è soggetta a "split payment", ricorrendone gli	
	estremi di legge.	
	Articolo 10. Interruzione o sospensione dei servizi.	
	10.1 Le Parti non saranno ritenute inadempienti qualora l'inosservanza	
	degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuta a forza maggiore.	
	10.2 Verificatosi un caso di forza maggiore che impedisca ad una Parte	
	l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, la stessa sarà	
	tenuta a darne tempestiva comunicazione all'altra, indicando anche il	
	tempo prevedibile di impedimento.	
	10.3 La Parte che non ha potuto adempiere, per causa di forza	
	maggiore, ha diritto ad una proroga dei termini in misura pari alla durata	
	dell'evento impeditivo.	
	Articolo 11. Penali.	
	11.1 Qualora l'Istituto accertasse l'inidoneità di una qualunque attività	
	svolta da Ales a seguito di contraddittorio con la stessa Società, oppure	
	rilevasse delle inadempienze agli obblighi derivanti dal presente	
	contratto potrà richiedere ad Ales di porre rimedio a tali inconvenienti,	

	fissandogli un termine perentorio non inferiore a 15 (quindici) giorni.	
	11.2 Qualora Ales non provvedesse entro il suddetto termine stabilito	
	ad eliminare le inadempienze rilevate sarà facoltà dell'Istituto applicare	
	le penali, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per	
	mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente	
	non superiore al dieci per cento, da determinarsi, da parte dell'Istituto,	
	in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.	
	11.3 L'applicazione delle penali, fatto salvo il diritto di ottenere il maggior	
	danno subito, non pregiudicherà in alcun modo il diritto dell'Istituto di	
	pretendere l'esatto adempimento delle prestazioni contrattuali, con tutte	
	le conseguenze inerenti, né quello di far svolgere da terzi a spese di	
	Ales i servizi non puntualmente e/o non esattamente eseguiti.	
	Articolo 12. Assicurazione.	
	12.1 Ales sarà responsabile degli eventuali danni causati a persone o	
	cose, sia dai propri dipendenti e collaboratori sia da attrezzature e	
	materiali impiegati, in conseguenza dell'esecuzione delle prestazioni	
	convenute e delle attività connesse, sollevando l'Istituto da ogni	
	responsabilità al riguardo.	
	12.2 Ales si obbliga a prestare adeguata copertura assicurativa per la	
	copertura del rischio della responsabilità civile per un massimale non	
	inferiore ad Euro 1.000.000,00 (unmilione/00).	
	Articolo 13. Riservatezza e proprietà dei documenti.	
	13.1 Tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e dati	
	tecnici dei quali Ales verrà a conoscenza nello svolgimento del contratto	

	ad essa affidato, dovranno essere considerati riservati e coperti da	
	segreto.	
	13.2 Ales sarà obbligata, pertanto, verso l'Istituto ad adottare tutte le	
	cautele necessarie per mantenere il riserbo ed il segreto su quanto	
	appreso, rimanendo responsabile per eventuali divulgazioni indebite	
	avvenute ad opera dei propri dipendenti o collaboratori in genere.	
	13.3 L'obbligo di riservatezza e il divieto di divulgazione potranno essere	
	rimossi soltanto previa autorizzazione scritta dell'Istituto.	
	Articolo 14. Verifiche, controlli e monitoraggio.	
	14.1 L'Istituto, per verificare la regolarità e la qualità dei servizi,	
	effettuerà controlli e accertamenti anche durante le ore di lavoro,	
	avvalendosi indifferentemente di proprio personale e procedendo, con	
	le modalità che riterrà più idonee, all'ispezione dei locali e delle aree	
	nelle quali si deve svolgere il servizio, in qualsiasi momento e senza	
	preavviso e avendo il diritto di ricevere sollecitamente da Ales tutte le	
	informazioni e la documentazione che riterrà necessarie.	
	14.2 Il controllo non solleverà comunque Ales dalla piena ed esclusiva	
	responsabilità per la perfetta e puntuale esecuzione delle attività	
	oggetto del contratto.	
	Articolo 15. Risoluzione del contratto.	
	Clausola risolutiva espressa.	
	15.1 L'Istituto avrà il diritto di far dichiarare la risoluzione del contratto	
	stesso, qualora Ales si rendesse colpevole di gravi violazioni di legge o	
	di negligenza grave quale, a titolo indicativo, ripetuti e rilevanti ritardi	

	<p>nell'esecuzione del contratto. In tali ipotesi, qualora Ales non avesse ottemperato alla diffida ad adempiere, che dovrà esserle notificata dall'Istituto con un preavviso di non meno di quindici giorni, il contratto sarà risolto di diritto con le conseguenze previste dalla Legge.</p>	
	<p>15.2 Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l'Istituto comunicherà formalmente all'Impresa la volontà di valersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c..</p>	
	<p>È fatto salvo in ogni caso il risarcimento dei danni in favore dell'Amministrazione.</p>	
	<p>15.3 Il presente contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme di contabilità, derivandone per l'effetto, in caso di esito negativo dei suddetti controlli, l'inefficacia del contratto medesimo.</p>	
	<p>15.4 Resta fermo che in caso di mancato avveramento della condizione sospensiva di cui al precedente art. 15.3, Ales S.p.A. avrà diritto al rimborso di tutte le spese sostenute per le prestazioni espletate a seguito della richiesta di anticipazione dei servizi da parte dell'Istituto.</p>	
	<p>Articolo 16. Recesso.</p>	
	<p>16.1 L'Istituto avrà il diritto insindacabile di recedere dal contratto in ogni momento con un preavviso scritto di 60 (sessanta) giorni, dovendo in tal caso riconoscere alla Ales soltanto il corrispettivo dovuto per le prestazioni rese fino al momento in cui il recesso dovrà avere efficacia, rimanendo escluso qualsiasi obbligo di indennizzo o di risarcimento da parte dell'Istituto.</p>	

	16.2 L'eventuale dichiarazione di recesso dovrà essere comunicata a	
	Ales mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento	
	indirizzata presso il suo domicilio eletto indicato nell'art. 22 che segue o	
	mediante posta elettronica certificata.	
	Articolo 17 Protezione dei dati personali.	
	17.1 Ales effettuerà, direttamente o con l'ausilio di soggetti terzi che par-	
	tecipano alla sua attività produttiva e nel pieno rispetto dei principi di	
	pertinenza, liceità e correttezza tutte le operazioni di trattamento dei dati	
	personali necessarie per compiere l'attività contrattualmente dovuta in	
	conformità ai principi sanciti dal Regolamento generale sulla protezione	
	dei dati (UE) n. 2016/679 (General Data Protection Regulation).	
	17.2 Ales osserverà gli obblighi previsti dalle clausole contrattuali	
	predisponendo, dandone tempestiva informazione all'Istituto, ogni	
	misura di sicurezza fisica, logica e organizzativa necessaria a garantire	
	il rispetto dell'integrità ed esattezza dei dati personali trattati, nonché la	
	liceità del trattamento. In particolare, Ales adotterà ogni misura	
	organizzativa tale da evitare rischi di:	
	- distruzione, perdita o alterazione dei dati;	
	- accessi ai dati da parte di soggetti non autorizzati;	
	- uso dei dati non conforme agli scopi dichiarati della raccolta;	
	- uso non consentito dei dati utilizzati.	
	17.3 Ales utilizzerà i dati personali nella misura strettamente necessaria	
	all'attività da compiere per l'esecuzione del contratto, e avvertirà	
	l'Istituto, di qualsiasi evento che, a seguito dell'esecuzione della	

	prestazione richiesta, possa aver importato l'alterazione dei dati.	
	17.4 Ales non procederà alla comunicazione dei dati personali a terzi	
	non coinvolti direttamente nelle attività oggetto del contratto, se non	
	previa autorizzazione dell'Istituto e nel rispetto delle prescrizioni di	
	legge, previa garanzia che i dati trasmessi giungano al destinatario	
	esatti e siano da questi utilizzati per fini leciti. In ogni caso, Ales	
	notificherà immediatamente all'Istituto qualsiasi utilizzo o divulgazione	
	non autorizzati di informazioni personali, di cui sia venuta a conoscenza.	
	17.5 Le Parti si danno reciprocamente atto che le informazioni raccolte	
	presso l'interessato, per la finalità di eseguire il presente contratto,	
	saranno trattate con mezzi automatizzati o manuali e concernono dati	
	comuni il cui mancato conferimento importerebbe l'impossibilità di	
	eseguire il presente contratto. Le informazioni non saranno diffuse, né	
	trasferite all'estero. La comunicazione avrà luogo esclusivamente per	
	l'esecuzione degli obblighi di legge, nonché per finalità fiscali e contabili.	
	Ognuna delle Parti informa l'altra che potrà esercitare i diritti di cui agli	
	artt. 15,16,17 e 19 del Regolamento (UE) n. 2016/679 tra cui quelli di	
	cancellazione, di opposizione e di accesso, rivolgendosi direttamente	
	presso le sedi indicate nel presente contratto.	
	Articolo 18. Referenti del contratto.	
	I rapporti tra l'Istituto e Ales saranno tenuti, per ciò che attiene	
	all'esecuzione del presente contratto, tra la Direttrice Generale del	
	Vittoriano e Palazzo Venezia, dott.ssa Edith Gabrielli, e il dott. Mario De	
	Simoni della Ales S.p.A., quale Amministratore delegato della Ales	

	S.p.A..	
	Articolo 19. Forma delle modificazioni contrattuali.	
	Il presente contratto non potrà essere validamente ed efficacemente modificato, né integrato se non mediante atto scritto firmato da entrambe le Parti.	
	Articolo 20. Foro competente.	
	Qualsiasi controversia insorgesse tra le Parti in merito al presente contratto, qualora non fosse possibile risolverla attraverso un pacifico componimento, sarà decisa con competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria del Foro di Roma.	
	Articolo 21. Modalità di stipula e spese.	
	Il presente atto è sottoscritto mediante apposizione di firme digitali qualificate e, in caso di firma disgiunta, si intende perfezionato nel luogo, nel giorno e nell'ora in cui è stata apposta la firma del secondo contraente. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, comprese quelle di bollo e relative alle copie necessarie, saranno a carico di Ales.	
	Articolo 22. Elezione di domicilio.	
	Ales elegge domicilio presso la propria sede in Roma, Via Nazionale n. 243 ed in difetto, nel domicilio suppletivo eletto presso il Comune di Roma, anche per gli effetti dell'art. 141 c.p.c..	

	Il presente contratto avrà validità a seguito della registrazione presso i competenti organi.	

Il Ministero della Cultura- Vittoriano e Palazzo Venezia

Dott.ssa Edith Gabrielli _____ (firmato digitalmente)

Ales S.p.A.

Dott. Mario De Simoni _____ (firmato digitalmente)